

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3645

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAVARRA, VISCOMI, D'UVA, TIMBRO, RAFFA**

**Agevolazioni tariffarie per il trasporto marittimo nello Stretto di Messina in favore dei residenti nelle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria e altre disposizioni per garantire la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria**

*Presentata l'8 giugno 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a garantire la continuità territoriale interregionale fra la Sicilia e la Calabria e, in particolare, a garantire il diritto dei professionisti e delle altre categorie di lavoratori che attualmente operano in una grave situazione di disagio e svantaggio per ragioni di pendolarità fra le opposte sponde dello Stretto di Messina, provenendo soprattutto dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria.

L'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, fissa il principio per il quale i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono sempre assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree

interessate, e in particolare del Mezzogiorno.

La Regione siciliana, nel 2022, ha già previsto la concessione di un contributo economico a fondo perduto per l'attraversamento dello Stretto di Messina in favore delle imprese (operatori economici) esercenti l'attività di autotrasporto cose per conto di terzi.

L'Unione europea ha riconosciuto l'insularità come causa che condiziona negativamente lo sviluppo economico-sociale, tanto che l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede politiche attive per ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e colmare il ritardo delle regioni meno favorite, tra cui quelle insulari.

La presente proposta di legge intende porsi come quadro normativo all'interno del quale la continuità territoriale sia garantita e disciplinata con l'introduzione di regole e facilitazioni, perché lo svantaggio derivante dall'insularità non può determinare condizioni differenziate per ciò che concerne la tutela garantita alle imprese dei vettori marittimi, ai lavoratori pendolari e agli studenti.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'assegnazione di un contributo annuo, da parte dello Stato, alle città metropolitane di Messina e di Reggio Calabria, al fine di consentire la stipula di apposite convenzioni tra gli enti locali e i vettori marittimi per compensare lo svantaggio economico dei lavoratori pendolari e degli studenti mediante riduzione dei costi del biglietto di traghettiamento.

L'articolo 2 prevede che la misura massima del contributo compensativo annuo del costo di traghettiamento, che diverrà oggetto della convenzione, sia definita nell'ambito di una conferenza di servizi fra le

città metropolitane, le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori autonomi, gli ordini professionali e una rappresentanza dei vettori marittimi.

L'articolo 3 demanda al Governo il compito di rinegoziare il contratto di servizio pubblico con la società che svolge il servizio di traghettiamento nello Stretto di Messina, prevedendo una riduzione del costo di traghettiamento e una tariffazione di vantaggio a favore dei cittadini residenti nei comuni delle città metropolitane di Messina e di Reggio Calabria.

L'articolo 4, in considerazione della difficoltà permanente rappresentata dall'insularità e dalle dimensioni ridotte del mercato interno, stabilisce che l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico è posto a carico delle regioni interessate. Inoltre, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la continuità territoriale.

Infine, l'articolo 5 reca disposizioni finanziarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Interventi a sostegno dei lavoratori pendolari e degli studenti)*

1. Lo Stato assegna un contributo annuo, nella misura definita ai sensi dell'articolo 2, alle città metropolitane di Messina e di Reggio Calabria, ai fini della stipulazione di apposite convenzioni tra tali città metropolitane e i vettori marittimi che esercitano il servizio di traghettamento attraverso lo Stretto di Messina finalizzate a compensare lo svantaggio economico dei lavoratori pendolari, abituali e occasionali, e degli studenti mediante riduzione del costo del biglietto di traghettamento con qualsiasi mezzo.

### Art. 2.

*(Misura del contributo)*

1. La misura del contributo di cui all'articolo 1, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è definita nell'ambito di una conferenza di servizi cui partecipano il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'economia e delle finanze, le città metropolitane di Messina e di Reggio Calabria, le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori autonomi, gli ordini professionali e i rappresentanti dei vettori marittimi di cui al citato articolo 1.

### Art. 3.

*(Tariffazione)*

1. Il Governo provvede a rinegoziare il contratto di servizio pubblico con la società che svolge il servizio di traghettamento nello Stretto di Messina, imponendo una riduzione del costo di traghettamento, con la previsione di una tariffazione di vantaggio a favore dei cittadini residenti nel territorio delle città metropolitane di Messina e di Reggio

Calabria, al fine di garantire la continuità territoriale, la conurbazione dei comuni delle medesimo città metropolitane e la libera circolazione tra le sponde dello Stretto di Messina.

Art. 4.

*(Fondo per la continuità territoriale)*

1. L'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico di traghettamento attraverso lo Stretto di Messina è a carico delle regioni interessate. In considerazione della condizione di difficoltà permanente rappresentata dall'insularità della Sicilia e dalle dimensioni ridotte del mercato interno, nonché del ruolo fondamentale della mobilità per la crescita economica ai fini di una maggiore coesione sociale, economica e territoriale, è previsto un contributo dello Stato alla regione Calabria e alla Regione siciliana, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico di cui al presente comma, nella misura complessiva di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono assegnate a ciascuna delle regioni interessate in proporzione alla spesa da essa sostenuta.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la continuità territoriale, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati nella misura massima di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

